

# *Pensioni e l'albero dei desideri*

LE NORME CHE PENALIZZANO LE DONNE



PATRONATO  
INCA CGIL

[www.inca.it](http://www.inca.it)



---

# Presentazione

La legge n. 214 del 22.12.2011, di conversione del decreto legge n. 201/2011, ha modificato profondamente il sistema pensionistico italiano ed ha stabilito, dal 1° gennaio 2012, nuovi requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

Le conseguenze sono molto pesanti, soprattutto per le donne, a causa dell'incremento dell'età pensionabile a decorrere già dal 2012 e dell'eliminazione della possibilità di accedere al trattamento pensionistico con il sistema delle "quote".

La norma interviene sia sulle lavoratrici che con la normativa previgente avrebbero raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia nel corso del 2012 e che ora, invece, dovranno aspettare circa 4 anni, sia su tutte le altre che vedono allontanarsi il pensionamento anche di un decennio. Per le lavoratrici che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, oltre l'incremento dell'età pensionabile, vengono innalzati anche il requisito contributivo da 5 a 20 anni e l'importo minimo di pensione da maturare.

La circolare dell'Inps n. 35 del 14 marzo 2012, emanata dopo acquisizione del parere dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, fornisce interpretazioni restrittive e penalizzanti in modo particolare per le donne.

---

## Lavoratrici con contribuzione al 31.12.1995

Per coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano il diritto a pensione esistono solo due tipologie di pensione: la "pensione di vecchiaia" e la "pensione anticipata".

Sono state soppresse, dunque, dalla stessa data, la pensione di anzianità e quella "con le quote" che restano in vigore solo per chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011, nonché per le donne che usufruiscono del regime sperimentale, per quelle che svolgono attività usuranti e per determinate categorie di lavoratrici e lavoratori espressamente indicate nella legge.

### 1. Pensione di vecchiaia

La legge n. 214/2011 ridefinisce i requisiti minimi contributivi e di età richiesti per la pensione di vecchiaia.

L'età pensionabile viene bruscamente innalzata:

- per le dipendenti del settore privato è fissata a 62 anni dal 2012, 63 anni e 6 mesi dal 2014, 65 anni dal 2016 e 66 anni dal 2018;
- per le lavoratrici autonome : artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre a 63 anni e 6 mesi dal 2012, 64 anni e 6 mesi dal 2014, 65 anni e 6 mesi dal 2016 e 66 anni dal 2018;
- per le dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il requisito anagrafico è fissato a 66 anni. Per loro, le leggi n. 102/2009 e n. 122/2010 avevano già innalzato l'età pensionabile portandola a 61 anni nel biennio 2010-2011 e a 65 anni dal 2012. Con l'attesa dei 12 mesi previsti (finestra mobile), dal 2012 la lavoratrice del pubblico impiego, di fatto, accedeva alla pensione di vecchiaia già a 66 anni di età.

I provvedimenti del governo Berlusconi avevano già previsto l'adeguamento triennale dell'età pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita, a partire dal 2013. La legge n. 214/2011 interviene disponendo che, dal 2019, gli adeguamenti saranno effettuati con cadenza biennale. Considerando tali incrementi, dal 2021 l'età pensionabile non potrà comunque essere inferiore a 67 anni.

I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, considerando i mesi presunti di incremento della speranza di vita riportati nella relazione tecnica della legge, sono indicati nella **tabella n. 1**.

**Tab. n. 1 - Pensione di vecchiaia per le lavoratrici**

Anno	Incremento presunto speranza di vita (mesi)	Nuova età pensionabile (anni e mesi)			Anzianità contributiva (anni)
		Dipendenti private	Autonome	Dipendenti del pubblico impiego	
2011		60 *	60 *	61 *	20
2012		62 **	63 e 6	66	
2013	3***	62 e 3	63 e 9	66 e 3	
2014		63 e 9	64 e 9	66 e 3	
2015		63 e 9	64 e 9	66 e 3	
2016	4	65 e 7	66 e 1	66 e 7	
2017		65 e 7	66 e 1	66 e 7	
2018		66 e 7			
2019	4	66 e 11			
2020		66 e 11			
2021	3	67 e 2 ****			
2022		67 e 2			
2023	3	67 e 5			
2024		67 e 5			
2025	3	67 e 8			
2026		67 e 8			

\* attendere finestra mobile di 12 mesi se dipendente (privata o pubblica) e di 18 mesi se autonoma

\*\* possibilità di accedere al pensionamento a 64 anni di età se alla data del 31.12.2012 si posseggono 20 anni di contributi e 60 anni di età

\*\*\* incremento effettivo, adeguato alla speranza di vita di 3 mesi dal DM 6.12.2011

\*\*\*\* dal 2021 l'età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni

La lavoratrice dipendente che utilizza anche contribuzione da lavoro autonomo non ricongiunta dovrà compiere l'età prevista per le lavoratrici autonome.

La precedente minore età anagrafica per accedere alla pensione di vecchiaia e il regime delle decorrenze (finestre) continuano ad applicarsi alle lavoratrici dipendenti private non vedenti (50 anni di età se non vedente da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità, oppure 55 anni negli altri casi) o invalide in misura non inferiore all'80% (55 anni di età).

Secondo i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con 20 anni di contribuzione.

Ciò significa che il requisito contributivo di 15 anni, previsto dal decreto legislativo n. 503/1992, non si applicherà più alle lavoratrici che avevano già raggiunto tale contribuzione al 31.12.1992, alle lavoratrici autorizzate alla prosecuzione volontaria prima del 31.12.1992 (che non rientrano nella deroga prevista dal comma 14 dell'art. 24 della legge n. 214/2011), nonché alle dipendenti discontinue con almeno 25 anni di assicurazione ed occupate per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.

Per l'Inca, invece, le deroghe per contribuzione devono continuare a valere anche dopo il 2011, come per quelle dell'età. L'incremento del requisito contributivo da 15 a 20 anni, infatti, è molto penalizzante poiché pregiudica un diritto già sorto in forza del quale le lavoratrici hanno ritenuto di lavorare meno, o di smettere di lavorare, o di non versare più la contribuzione volontaria, nel convincimento di essere in possesso in via definitiva del requisito per il diritto alla pensione. Questa restrizione colpisce in modo particolare le lavoratrici agricole, stagionali e precarie.

Ai fini del raggiungimento dei 20 anni viene calcolata tutta la contribuzione accreditata, compresa quella figurativa (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.).

A coloro che maturano il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 non verrà applicato il regime delle "finestre" (decorrenze). Pertanto, la pensione di vecchiaia decorrerà dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.

## ***“Norma eccezionale” per le lavoratrici nate entro il 1952***

La legge è intervenuta per le dipendenti private nate nel 1952 che, con la precedente normativa, avrebbero compiuto l'età pensionabile nel 2012 e che ora devono invece rincorrere i nuovi requisiti.

Per esplicita previsione normativa, infatti, in via eccezionale, le lavoratrici che svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, con trattamenti liquidati dall'assicurazione generale obbligatoria, potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 64 anni di età qualora maturino entro il 31.12.2012 almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età.

Questa norma si applica alle lavoratrici che al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, anche se la pensione sarà liquidata da una delle gestioni degli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri).

La norma “eccezionale” non produce effetti per le nate nel 1° trimestre del 1952 poiché è più favorevole il nuovo requisito anagrafico “ordinario” (63 anni e 9 mesi) rispetto ai 64 anni di età.

Secondo l'Inps, il requisito anagrafico di 64 anni va adeguato alla speranza di vita: pertanto nel 2013-2015 sarà di 64 anni e 3 mesi e nel 2016-2017 di 64 anni e 7 mesi.

### **Nota bene:**

Con questo brusco innalzamento dell'età pensionabile si creano delle disparità tra le dipendenti private o le lavoratrici autonome nate nel 1951 (60enni nel 2011) e chi invece è nata nell'anno successivo. Infatti, le lavoratrici della classe 1952 dovranno aspettare dai 3 ai 5 anni in più; le nate nel 1953 dovranno addirittura attendere circa 6 anni e compiere 66 anni e 11 mesi di età.

## 2. *Pensione anticipata*

Nel 2012 le donne maturano il diritto alla pensione anticipata con 41 anni e 1 mese di contributi senza differenze tra dipendenti e autonome.

Negli anni successivi tale requisito sarà incrementato e adeguato alla speranza di vita, come da **tabella n. 2**.

**Tab. n. 2 - *Pensione anticipata per le lavoratrici***

Anno	Aumento presunto speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva (anni e mesi)
2012		41 e 1
2013	3*	41 e 5
2014		41 e 6
2015		41 e 6
2016	4	41 e 10
2017		41 e 10
2018		41 e 10
2019	4	42 e 2
2020		42 e 2
2021	3	42 e 5
2022		42 e 5
2023	3	42 e 8
2024		42 e 8
2025	3	42 e 11
2026		42 e 11

\* incremento effettivo, adeguato alla speranza di vita di 3 mesi dal DM 6.12.2011

Ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi si considera utile tutta la contribuzione accreditata. Tuttavia, secondo l'Inps, bisogna avere comunque 35 anni di contributi escludendo la contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione.

A coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012 non verrà applicato il regime delle "finestre" (decorrenze). Pertanto, la pensione anticipata decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda sempre che si possieda il requisito contributivo richiesto.

## *Riduzione della pensione anticipata*

Chi va in pensione prima di compiere 62 anni di età avrà una riduzione sulla quota di pensione retributiva. Tale riduzione sarà pari all'1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni e del 2% per i restanti anni mancanti a 60. Ad esempio, una pensionata di 59 anni avrà una riduzione pari al 4%. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione verrà proporzionata al numero dei mesi (ad esempio, se l'età alla data di decorrenza della pensione è di 61 anni e 6 mesi, la riduzione sarà pari a 0,5%).

La legge n. 14/2012 (milleproroghe) ha disposto che la riduzione non sarà applicata a coloro che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017 qualora la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

### *3. Regime speciale per le lavoratrici*

La legge n. 214/2011 conferma la possibilità di accedere al pensionamento di anzianità per la lavoratrice che opta per il sistema di calcolo contributivo, così come è previsto dalla legge n. 243/2004. In questi casi bisogna possedere 35 anni di contribuzione e 57 anni di età se lavoratrice dipendente o 58 anni di età se lavoratrice autonoma.

Tale facoltà è concessa anche alle donne con oltre 18 anni di contribuzione al 31.12.1995. Ovviamente, il trattamento pensionistico viene determinato con il sistema di calcolo contributivo.

Secondo i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al 31.12.2015 e i requisiti anagrafici devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Nel 2013-2014, oltre ai 35 anni di contribuzione, le lavoratrici dovranno dunque compiere 57 anni e 3 mesi se dipendente e 58 anni e 3 mesi se autonoma.

Per effetto dell'applicazione della finestra mobile, ovvero l'attesa di 12 o 18 mesi rispettivamente per le lavoratrici dipendenti e le autonome, la dipendente deve perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi entro il 30.11.2014 mentre l'autonoma entro il 31.05.2014.

Anche alle lavoratrici del comparto scuola e Afam si applica la finestra mobile (come disposto dalla legge n. 148/2011) ed esse andranno in pensione dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo a quello in cui maturano i requisiti per la pensione. Pertanto, dette lavoratrici dovranno maturare i requisiti entro il 31.12.2014.

Ancora un'altra restrizione nei confronti delle donne! Per l'Inca, invece, i predetti requisiti non vanno adeguati alla speranza di vita e devono essere perfezionati entro il 2015, anche se l'apertura della finestra si collocherà dopo tale anno.



# Lavoratrici con anzianità contributiva a partire dal 1.1.1996

La nuova normativa modifica profondamente i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici nel sistema contributivo, penalizzando in modo particolare le giovani che entrano tardi nel mondo del lavoro e con carriere discontinue, nonché le precarie e le stagionali.

## 1. Pensione di vecchiaia

Le lavoratrici, con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, conseguiranno il diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per le assicurate prima del 1° gennaio 1996, ma a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte quello dell'assegno sociale (€ 643,50 circa mensili nel 2012), come da **tabella n. 3**.

**Tab. n. 3 - Pensione di vecchiaia per le lavoratrici assicurate dal 1.1.1996**

Periodo	Età pensionabile con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)			Anzianità contributiva (anni)	Importo minimo di pensione
	Dipendenti private	Autonome e parasubordinate	Dipendenti del pubblico impiego		
2012	62	63 e 6	66	20	1,5 volte l'importo sociale (rivalutato dal 2013)**
2013	62 e 3 *	63 e 9	66 e 3		
2014-2015	62 e 9	64 e 9	66 e 3		
2016-2017	65 e 7	66 e 1	66 e 7		
2018	66 e 7				
2019-2020	66 e 11				
2021-2022	67 e 2 **				

\* incremento effettivo, adeguato alla speranza di vita di 3 mesi dal DM 6.12.2011

\*\* dal 2021 l'età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni

\*\*\* all'età di 70 anni si prescinde dall'importo minimo se in possesso di 5 anni di contribuzione effettiva

Ai fini del raggiungimento dei 20 anni viene considerata tutta la contribuzione accreditata, compresa quella figurativa (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.).

Le lavoratrici con il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 non potranno andare in pensione di vecchiaia prima del 2016, a meno che non abbiano compiuto 70 anni di età.

All'età di 70 anni, infatti, si accede alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, anche senza aver raggiunto il predetto importo minimo.

Aver innalzato il requisito anagrafico per il pensionamento indipendentemente dall'importo maturato (da 65 a 70 anni) è molto penalizzante, soprattutto per le lavoratrici che non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con retribuzione non elevata. Ma non è finita: secondo l'Inps il requisito anagrafico di 70 anni va addirittura adeguato alla speranza di vita (vedi **tabella n. 4**).

**Tab. n. 4 - Pensione di vecchiaia per assicurate dal 1.1.1996  
senza requisito di importo minimo**

Periodo	Età anagrafica minima con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)	Anzianità contributiva effettiva minima (anni)	Importo minimo di pensione
2012	70	5	Non richiesto
2013-2014-2015	70 e 3 *		
2016-2017-2018	70 e 7		
2019-2020	70 e 11		
2021-2022	71 e 2		

\* incremento effettivo, adeguato alla speranza di vita di 3 mesi dal DM 6.12.2011

Secondo l'Inps, per contribuzione "effettiva" si intende quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo non vengono integrate al trattamento minimo.

## **Lavoratrici madri**

Le lavoratrici madri possono anticipare l'età del pensionamento di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, oppure in alternativa, optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (di 1 anno con uno o due figli, di 2 anni con almeno tre figli).

## **2. Pensioni anticipate**

La pensione anticipata si consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento dell'anzianità contributiva prevista per le lavoratrici assicurate antecedentemente il 1° gennaio 1996 come da **tabella n. 5**.

**Tab. n. 5 - Pensione anticipata per le lavoratrici  
(dipendenti, autonome e parasubordinate)**

<b>Periodo</b>	<b>Anzianità contributiva con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)</b>
<b>2012</b>	<b>41 e 1</b>
<b>2013</b>	<b>41 e 5*</b>
<b>2014-2015</b>	<b>41 e 6</b>
<b>2016-2017-2018</b>	<b>41 e 10</b>
<b>2019-2020</b>	<b>42 e 2</b>
<b>2021-2022</b>	<b>42 e 5</b>
<b>2023-2024</b>	<b>42 e 8</b>
<b>2025-2026</b>	<b>42 e 11</b>

\* incremento effettivo, adeguato alla speranza di vita di 3 mesi dal DM 6.12.2011

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo ad esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per i periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (1 anno di lavoro viene considerato 1 anno e 6 mesi).

Anche in questo caso, le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995 non potranno accedere alla pensione anticipata (indipendentemente dall'età) prima del 2039, quando il requisito contributivo richiesto sarà presumibilmente di 44 anni e 2 mesi.

Per le lavoratrici, con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato al compimento di 63 anni di età, a condizione che risultino in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'importo minimo di pensione alla decorrenza non risulti inferiore, per l'anno 2012, a 2,8 volte quello dell'assegno sociale (circa € 1200 mensili nel 2012).

Questa modalità interesserà soltanto le lavoratrici con retribuzione annue medio-alte.

Anche per questa tipologia di pensione il requisito anagrafico viene adeguato agli incrementi della speranza di vita, vedi **tabella 6**.

**Tab. 6 - Ulteriore pensione anticipata per assicurate dal 1.1.1996**

<b>Periodo</b>	<b>Età anagrafica minima con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)</b>	<b>Anzianità contributiva effettiva minima (anni)</b>	<b>Importo minimo di pensione</b>
<b>2012</b>	<b>63</b>	<b>20</b>	<b>2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (rivalutata dal 2013)</b>
<b>2013-2014-2015</b>	<b>63 e 3*</b>		
<b>2016-2017-2018</b>	<b>63 e 7</b>		
<b>2019-2020</b>	<b>63 e 11</b>		
<b>2021-2022</b>	<b>64 e 2</b>		

\* incremento effettivo, adeguato alla speranza di vita di 3 mesi dal DM 6.12.2011

Come già chiarito, per contribuzione "effettiva" si intende quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 avranno, al 31.12.2012, al massimo 17 anni di contribuzione: per il pensionamento anticipato con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, dunque, dovranno attendere il 2016.

---

## **Lavoratrici con diritto a pensione entro il 31.12.2011**

Le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità conservano la precedente normativa sia ai fini del diritto al trattamento pensionistico che ai fini della relativa decorrenza.

Di conseguenza, le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti di età e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia o con la quota, oppure i 40 anni di contribuzione (a prescindere dall'età) entro il 31.12.2011, potranno accedere al pensionamento dall'apertura della finestra anche nel caso questa si collochi dopo il 2011.

Esse possono chiedere all'Istituto previdenziale la certificazione del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità.

---

## *Lavoratrici salvaguardate ed escluse dalle nuove norme*

Ai sensi della legge n. 214/2011 (art. 24, commi 14 e 15), così come modificata dalla legge n. 14/2012 (art. 6), conservano i previgenti requisiti anagrafici e contributivi e il regime delle decorrenze, nel limite massimo numerico stabilito in 120.000 unità (il Parlamento sta cercando di incrementare questo numero) le lavoratrici e i lavoratori:

- in mobilità ordinaria in base ad accordi stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 se maturano i requisiti entro il periodo di fruizione della relativa indennità;
- in mobilità lunga in base ad accordi sottoscritti entro il 4 dicembre 2011;
- titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni) ovvero destinatari della prestazione in base ad accordi stipulati entro la stessa data;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 4 dicembre 2011;
- statali in esonero alla data del 4 dicembre 2011 ovvero con provvedimento di esonero emesso prima di tale data;
- in congedo per assistenza figli con disabilità grave alla data del 31.10.2011 che maturino i 40 anni di contribuzione entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo;
- con rapporto di lavoro risolto entro il 31.12.2011 in ragione di accordi (individuali o collettivi) di incentivo all'esodo qualora la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi (es. comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro) indicati nel previsto decreto e con data di decorrenza della pensione, secondo i previgenti requisiti, entro il 5.12.2013.

Il monitoraggio delle domande di pensionamento delle lavoratrici e dei lavoratori che vorranno avvalersi della deroga sarà effettuato dagli Enti previdenziali in base alla data di cessazione dell'attività lavorativa o dell'inizio del periodo di esonero.

## *Sedi di Roma:*

- **ACILIA**  
VIA EUGENIO CISTERNA, 19 00125 Roma  
Tel 0652364427 - Fax 0652356215  
acilia@inca.it
- **ALBANO**  
CORSO MATTEOTTI 00041 Albano laziale  
Tel 069322353  
albano@inca.it
- **ARDEA**  
VIA RIETI, 13 00040 Ardea  
Tel 0691388303 - Fax 0691388303  
ardea@inca.it
- **ARICCIA**  
VIA A. CHIGI 00040 Ariccia  
Tel 069330285  
ariccia@inca.it
- **BRACCIANO**  
VIA PAOLO BORSELLINO, 2/C 00062 Bracciano  
Tel 0699804526 - Fax 0699804526  
bracciano@inca.it
- **CIAMPINO**  
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 119 00043  
Ciampino  
Tel 067919011 - Fax 067919011  
ciampino@inca.it
- **CIVITAVECCHIA**  
VIA PALMIRO TOGLIATTI, 7 00053 Civitavecchia  
Tel 0766545867 - Fax 0766545874  
civitavecchia@inca.it
- **COLLEFERRO**  
CORSO FILIPPO TURATI 00034 Colleferro  
Tel 069782150  
colleferro@inca.it
- **ERITREA**  
VIA MASSACIUCCOLI, 61 00199 Roma  
Tel 0686214552  
romaeritrea@inca.it
- **FIANO ROMANO**  
VIA PALUZZI, 8/10 00065 Fiano romano  
Tel 0765484024 - Fax 0765484024  
fianoromano@inca.it
- **FIUMICINO**  
VIA TEMPIO DELLA FORTUNA, 120 00054 Fiumicino  
Tel 066582835 - Fax 066582835  
fiumicino@inca.it
- **FRASCATI**  
VIA DI VILLA BORGHESE, 9 00044 Frascati  
Tel 0694299091 - Fax 069416430  
frascati@inca.it
- **GENZANO**  
CORSO ANTONIO GRAMSCI, 28 00045  
Genzano di roma  
Tel 069396749 - Fax 069396749  
genzano@inca.it
- **LABARO**  
VIA OFFANENGO, 31 00188 Roma  
Tel 063320216 - Fax 063320216  
labaro@inca.it

- **LADISPOLI**  
VIA FIRENZE, 76 00055 Ladispoli  
Tel 0699223190 - Fax 0699144046  
ladispoli@inca.it
- **LANUVIO**  
VIA DELLA PACE 00040 Lanuvio  
Tel 069375898  
lanuvio@inca.it
- **MAGLIANA**  
VIA PESCAGLIA, 12 00146 Roma  
Tel 0655260660  
magliana@inca.it
- **MARINO**  
VIA COSTA BATOCCHI, 28 00047 Marino  
Tel 0693661166 - Fax 0693661166  
marino@inca.it
- **MONTEROTONDO**  
VIALE BRUNO BUOZZI, 26 00015 Monterotondo  
Tel 0690626049 - Fax 0690626049  
monterotondo@inca.it
- **NETTUNO**  
VIA NAPOLI, 4 00048 Nettuno  
Tel 069805507  
nettuno@inca.it
- **OSTIENSE**  
VIA OSTIENSE, 164/M 00154 Roma  
Tel 0657305002 - Fax 0657305034  
romaostiense@inca.it
- **PALESTRINA**  
VIA DON MINZONI 00036 Palestrina  
Tel 069535581  
palestrina@inca.it
- **PRENESTINA**  
VIALE IRPINIA, 62 00177 Roma  
Tel 0621703058 - Fax 0621703058  
prenestina@inca.it
- **RM CASTELLI (Comprensorio)**  
VIA LAMARMORA, 32 00040 Pomezia  
Tel 0691602396
- **RM CIVITAVECCHIA (Comprensorio)**  
VIA P. TOGLIATTI, 7 00053 Civitavecchia  
Tel 0766545867  
civitavecchia@inca.it
- **RM COLLI ALBANI**  
VIA ARRIGO DAVILA, 37/H 00179 Roma  
Tel 06787810 - Fax 067886623  
romacollialbani@inca.it
- **RM COLLI ALBANI**  
VIA DEL VELODROMO 00179 Roma  
Tel 067802870
- **RM EST (Comprensorio)**  
VIA RIPA TEATINA, 41 00156 Roma  
Tel 0640500348  
romaest@inca.it
- **RM NORD (Comprensorio)**  
P.zza San Giovanni Battista De la Salle, 3 00165 Roma  
Tel 0666412360  
roma-nord@inca.it
- **RM OVEST (Comprensorio)**  
VIA ISOLE SAMOA, 15 00121 Roma  
Tel 065610900 - Fax 0656338181
- **RM SUD (Comprensorio)**  
VIA DEL VELODROMO, 80 00179 Roma  
Tel 06787810
- **RM-FORLANINI**  
VIA PORTUENSE 00149 Roma  
Tel 065826902  
rmforlanini@inca.it

- **RM-MONTEVERDE**  
VIA SAN GIROLAMO EMILIANI, 23 00152 Roma  
Tel 065826902  
rmmonteverde@inca.it
- **ROMA**  
VIA BUONARROTI, 12 00185 Roma  
Tel 064814703 - Fax 0648900713  
romacentro@inca.it
- **ROMA AURELIO**  
P.ZZA S. G. B. DE LA SALLE 00165 Roma  
Tel 0666412360  
romaaurelio@inca.it
- **ROMA CASTELLI**  
VIA LAMARMORA 00040 Pomezia  
Tel 0691602396  
romacastelli@inca.it
- **ROMA LITORANEA**  
VIA ISOLE SAMOA, 15 00121 Roma  
Tel 065610900 - Fax 0656338181  
romalitoranea@inca.it
- **ROMA PRIMAVALLE**  
VIA MICHELE BONELLI, 8 00168 Roma  
Tel 066148048 - Fax 066148048  
romaprimavalle@inca.it
- **ROMA SUD**  
VIA PERCOTO 00154 Roma  
Tel 0651883246  
romasud@inca.it
- **SALARIO-NOMENTANO**  
VIA MONTE SAN VICINO, 3 00139 Roma  
Tel 0687180157 - Fax 0687180157  
salarionomentano@inca.it
- **SUBIACO**  
PIAZZA DEL CAMPO, 19 00028 Subiaco  
Tel 0774822784  
subiaco@inca.it
- **TIBURTINO**  
VIA RIPA TEATINA, 41 00156 Roma  
Tel 0640500348  
Fax 0640500348  
tiburtino@inca.it
- **TIVOLI**  
PIAZZA NAZIONI UNITE, 16 00019 Tivoli  
Tel 0774333093 - Fax 0774333093  
tivoli@inca.it
- **TOR BELLA MONACA**  
VIA DI TOR BELLA MONACA, 451 00133 Roma  
Tel 0620618561 - Fax 062013830  
torbellamonaca@inca.it
- **TUSCOLANO**  
VIA TUSCOLANA, 695 00174 Roma  
Tel 067141351 - Fax 067141355  
tuscolano@inca.it
- **VELLETRI**  
CORSO DELLA REPUBBLICA, 12 00049 Velletri  
Tel 069631396 - Fax 069631396  
velletri@inca.it
- **VILLALBA**  
VIA BARI, 19 00012 Guidonia  
Tel 0774372128 - Fax 0774372128  
villalba@inca.it